

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 284/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma del 30 maggio 2013,
ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Alessandro Zampone – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39, COMMA 1, C.G.S. A.S.D. FUTBOL MONTESACRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PEGASO/FUTBOL MONTESACRO DEL 6.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 162/LND del 28.2.2013)

La C.G.F., riquilificando il primo motivo di ricorso alla stregua di una *actio nullitatis*, lo accoglie e conseguentemente, dichiara nulla la Delibera impugnata con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio della L.N.D., in diversa composizione, ai fini di una nuova decisione in ordine al reclamo proposto dalla società ASD Pegaso avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio della LND assunta in relazione alla gara Pegaso/Futbol Montesacro del 6.1.2013.

Dispone trasmettersi gli atti alla Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva per le valutazioni di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Alessandro Zampone – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO A.S.D. SAN SISTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEZZALI LORENZO SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI, FIRENZE OVEST/SAN SISTO DEL 18.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 260 del 20.5.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. San Sisto di San Sisto (Perugia).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO IN PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE SEGUITO GARA SSD SUBASIO/SSD CORREGGESE CALCIO DEL 26.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 268 del 27.5.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Correggese 1948 a r.l. di Correggio (Reggio Emilia), ridetermina la sanzione inflitta nella sola ammenda di € 300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 30 maggio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete